



Istanza dell'atleta Regina Chiara per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla A.S.D. Volley World (cod. fipav 13.065.0891)

La Commissione Tesseramento Atleti – Sez. Dist. Campania-Basilicata-Molise-Puglia-Calabria

- Avv. Augusto Mattiello Presidente
- Avv. Carlo Maione Vice Presidente
- Avv. Ennio De Vita Componente
- Not. Nicola Prisco Componente
- Avv. Luigi Pasciari Segretario

Letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta all'esito dell'istruttoria e dell'udienza per la discussione del merito,

Premesso

che l'atleta Regina Chiara con istanza regolarmente comunicata anche all'A.S.D. Volley World il 27.09.2019, chiedeva lo svincolo ai sensi dell'art. 34 co. 2 del RAT per la mancata prosecuzione da parte del sodalizio al campionato di under 18, nella stagione sportiva 2018-2019, a seguito di estromissione da parte della FIPAV per non aver partecipato a due gare consecutive, nonché ai sensi dell'art. 35 del RAT a causa del disinteresse della società nella sua crescita tecnico-sportiva nonché per motivi di studio avendo fatto richiesta di preiscrizione per sostenere i test di ingresso per la facoltà di psicologia presso l'Università Europea di Roma, dove avrebbe proseguito i suoi studi con trasferimento della propria residenza in questa città.

Il sodalizio pur non avendo presentato alcuna memoria si costituiva in udienza e discuteva oralmente.

All'udienza del 19.10.2019, la Commissione concedeva termine all'atleta per il deposito della documentazione comprovante l'esito della prova dei test universitari, al fine di accertare l'esistenza dei presupposti per la concessione dello svincolo per motivi di studio rinviando a nuova data di udienza; successivamente nessun documento di iscrizione alla detta università l'atleta produceva.

L'istanza è da rigettare. Infatti, a seguito della discussione, è risultato che l'atleta, contemporaneamente al campionato di under 18, nella stagione 2018-2019, ha partecipato anche al campionato di Prima divisione, campionato al termine del quale il sodalizio si qualificava ai playoff: ciò dimostra che la società non è venuta meno ai suoi impegni nei confronti dell'atleta permettendole di partecipare alle gare del campionato di Prima divisione.

Del pari è infondato l'ulteriore motivo dedotto per lo scioglimento del vincolo per il disinteresse della società, in quanto le dichiarazioni poste dall'atleta a base della sua istanza, in ordine alla disorganizzazione societaria ed alla mancata crescita sportiva, non hanno trovato alcun riscontro probatorio, così come non risultano provate le ulteriori allegazioni in ordine ad un'inadeguata preparazione atletica.

Né è da accogliere l'istanza per lo svincolo dell'atleta in via coattiva per giusta causa non imputabile al sodalizio ai sensi dell'art. 35 del RAT per motivi di studio in quanto l'atleta non ha prodotto, su espresso invito della Commissione, pur avendone avuta la possibilità ed il tempo, alcuna iscrizione al corso di psicologia presso l'Università Europea di Roma né ha trasferito la



propria residenza presso la Capitale, in tal modo rendendo manifesta la mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 35 del RAT.

P.Q.M.

Dichiara il rigetto dell'istanza, disponendo l'incameramento della tassa versata dall'istante e la restituzione di quella versata dal sodalizio.

Affissione albo e deposito provvedimento 21 dicembre 2019

*F.to Il Presidente CTA sez. distaccata
Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria
Avv. Augusto Mattiello*